

**TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice Designato, dott.ssa Maria Cristina Rizzi, letta l'istanza cautelare depositata in data 29.10.2014 dal **CLIENTE**, che ha chiesto la sospensione e/o cancellazione del suo nominativo dalla Centrale Rischi Bancari; letta la comparsa di costituzione depositata nell'interesse della **BANCA**; letti gli atti e sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 18.12.2014;

OSSERVA

In via preliminare, ai fini della risoluzione della eccezione di incompetenza sollevata dalla Banca convenuta, occorre inquadrare normativamente la vicenda posta all'attenzione del giudice e l'oggetto del presente giudizio.

Si evidenzia che la questione di competenza ha carattere prioritario rispetto alla eccezione d'inammissibilità dello strumento cautelare, pure sollevata dalla convenuta.

Il presente giudizio non ha ad oggetto l'esistenza dei crediti dedotti in lite, ma l'istanza cautelare volta ad ottenere la cancellazione della segnalazione del nominativo alla Centrale Rischi, ferma la possibilità di azione risarcitoria nel giudizio di merito. Si vuol dire, cioè, che oggetto della istruttoria è solo l'erronea o illegittima trasmissione dei dati alla centrale rischi, con danno per l'esperto.

Trattasi, dunque, di domanda fondata su un fatto illecito, sicché solo ove potesse dirsi raggiunto l'accertamento del comportamento illecito della banca seguitando (e supportato dagli elementi del dolo e/o della colpa), sarebbe ipotizzabile una condanna al risarcimento e la concessione della invocata tutela cautelare (la responsabilità è di tipo contrattuale se la segnalazione avviene nell'ambito di un rapporto negoziale tra le parti, o, altrimenti deriva da responsabilità extra contrattuale).

Tanto premesso si osserva che è opinione concorde in dottrina e in giurisprudenza che laddove un soggetto agisca in giudizio assumendo la illegittima segnalazione del proprio nominativo alla Centrale Rischi (o la illegittima iscrizione di un protesto nel relativo registro) debbano applicarsi le disposizioni contenute nel d. lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), che disciplina appunto il trattamento dei dati personali, anche detenuti all'estero, effettuati da chiunque si sia stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato, laddove per "trattamento" deve intendersi qualunque operazione o complesso di operazioni concernente la raccolta, la registrazione, l'utilizzo etc. di tali dati.

In tale ipotesi, al fine di individuare il giudice territorialmente competente, occorre tener presente che l'art. 152 comma 2 d. lgs. cit. attribuisce in via esclusiva ed inderogabile la competenza territoriale al giudice del luogo ove risiede "il titolare del trattamento", (cfr. *ex multis* Cass. 2006 n. 12980; sulla conseguente inapplicabilità del foro del consumatore vedi Trib. Trani 24 ottobre 2008, n. 736), individuato ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. 196/2003 e, dunque, nei soggetti ai quali l'istante ha contestato la illecita segnalazione: odiosa banca convenuta, che ha sede a Milano.

Questo giudice non ignora che secondo recente ed isolato pronunciamento della giurisprudenza di legittimità il foro del consumatore prevarrebbe comunque su quello individuato dal citato art. 152 con riguardo a quelle controversie sul trattamento dei dati personali la cui titolarità "origini da rapporti di consumo" (cfr. Cass. ord. 2009, n. 21814); tuttavia nel caso di specie supera la questione della divisibilità o meno di tale orientamento il rilievo che la tutela contro il trattamento dei dati personali nei confronti del titolare del trattamento non viene invocata nell'ambito di un rapporto di consumo.

Invero, al fine dell'applicazione della disciplina relativa ai contratti del consumatore, deve essere considerato "consumatore" la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività, mentre

Ordinanza, Tribunale di Avellino, dott.ssa Maria Cristina Rizzi, 26.01.2015

deve essere considerato "*professionista*" tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che, invece, utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale. Perché ricorra la figura del "*professionista*" non è necessario che il contratto sia posto in essere nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, essendo sufficiente che venga posto in essere per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale (vedi in tale senso Cass. ordinanza n. 13643 del 13/06/2006, fattispecie nella quale la S.C., pur affermando in astratto l'applicabilità, ai contratti di fideiussione che accedono ai contratti bancari, degli articoli 1469 bis e seguenti del cod. civ., in funzione della accessorietà del contratto di fideiussione e dell'attrattività della qualità del debitore principale, l'ha esclusa relativamente a un contratto di fideiussione prestato a favore di un debitore esercente l'attività di impresa e relativo a un debito collegato a tale attività).

Nel caso esaminato si desume dalla stessa prospettazione che parte ricorrente è una società e, data la sua qualità, non può ritenersi, in difetto di qualsivoglia specificazione sul punto, che la tutela del trattamento dei dati discenda da un rapporto di consumo. Peraltro, i contratti in lite sono contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autocarri, trattori etc. destinati evidentemente all'esercizio dell'attività – tra le altre – di autotrasporti svolta dall'istante.

Poiché per titolare del trattamento va intesa la Banca convenuta che ha sede a Milano, deve dichiararsi la competenza del Tribunale di Milano.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale,

1. dichiara la incompetenza per territorio del tribunale di Avellino in favore di quella del Tribunale di Milano dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge;
2. condanna l'istante alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00, di cui € 150,00 per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Avellino il 26.1.2015

Il Giudice

Dott.ssa Maria Cristina Rizzi

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*